



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 498 DEL 9/9/2015

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 81/2008

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. n. 12 dell'8 agosto 2006, istitutiva di AREA;

VISTO l'art.13, comma 6 dello Statuto dell'Azienda come modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 38/22 del 28 luglio 2015, rettificata e precisata dalla successiva deliberazione n. 40/39 dell'8 agosto 2015 con la quale l'Ing. Sergio Virgilio Cocciu è stato nominato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, a decorrere dal 3 agosto 2015, quale Commissario straordinario di AREA, per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;

ATTESO che l'art. 14 dello Statuto stabilisce che in caso di vacanza, di assenza o di impedimento del Direttore Generale si applicano le disposizioni previste in materia dall'art. 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 30 della L.R. 31/1998 e s.m.i. in combinato disposto con il primo comma del successivo art. 33, le funzioni di Direttore Generale sono svolte dall'Ing. Marco Crucitti;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante la Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il CCRL vigente, in particolare l'art. 56 rubricato "Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il CCI vigente, in particolare l'art. 17, ai sensi del quale l'Azienda deve assicurare sedi di lavoro idonee e decorose che garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori,

adottando tutte le misure di prevenzione previste dalle normative in vigore, e in particolare dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L.R. 31/1998 e dell'art. 13 del CCRL, le misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rientrano tra le materie oggetto di informativa successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 del CCRL;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'art. 2, comma 1, lett. b), che definisce il "datore di lavoro" come *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;*

RILEVATO che, ai sensi del richiamato art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs. 81/2009, in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, che definisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

PREMESSO che con determinazione n. 171 del 21 giugno 2011, il Direttore Generale assumeva le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, per la sede di Cagliari, mentre individuava quali datori di lavoro i Direttori dei Distretti per le sedi di Carbonia, Nuoro, Oristano, Sassari e Olbia;

DATO ATTO che:

- con Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione;
- con Deliberazione del Commissario per la Gestione provvisoria dell'AREA 20 febbraio 2015, n. 436 è stata approvata la proposta di riorganizzazione e la nuova dotazione organica dei Dirigenti;
- con nota Prot. n. 11257 del 17 marzo 2015, viene concesso il Nulla Osta all'immediata esecutività alla succitata Deliberazione del Commissario per la Gestione provvisoria dell'AREA 20 febbraio 2015, n. 436;

- con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015 è stato approvato lo Statuto così come modificato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/21 del 9 giugno 2015;
- per quanto sopra, devono ritenersi sopresse le funzioni dei Direttori dei Distretti;

RITENUTO di dover individuare il Datore di Lavoro dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella figura del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa;

CONSIDERATO che in ragione dell'articolazione territoriale dell'Azienda e della conseguente presenza di più sedi di lavoro, al fine di consentire l'efficiente e puntuale espletamento degli obblighi di competenza del datore di lavoro, si rende opportuno individuare ulteriori incaricati della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, responsabili delle sedi di Oristano, Carbonia, Nuoro e Sassari;

VISTI gli artt. 16, 17 e 18 del succitato Decreto legislativo n. 81/2008, i quali definiscono rispettivamente i criteri di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

VISTO in particolare l'art. 16 del Decreto legislativo n. 81/2008 ai sensi del quale:

“La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4;

TENUTO CONTO che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 prevede una specifica dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti in materia di sicurezza, di competenza di ciascuna articolazione territoriale;

UDITO il Direttore Generale f.f. che esprime il parere di legittimità sull'atto,

D E L I B E R A

1. di individuare, con decorrenza dalla data della presente deliberazione, quale "Datore di Lavoro dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Direttore Generale di A.R.E.A.;
2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere, con autonomo provvedimento, al conferimento delle deleghe secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti sindacali indicati all'art. 7 del CCRL ai fini dell'informativa successiva di cui all'art. 13.

Cagliari, 9/9/2015

IL COMMISSARIO

F.to (Ing. Sergio Virgilio Cocciu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to (Ing. Marco Crucitti)